

**Convenzione tra il Politecnico di Bari e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -
Direzione Generale per la realizzazione di attività di orientamento rivolte agli alunni
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Regione Puglia**

TRA

Il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, con sede in via Amendola 126/b – 70126 Bari – Codice Fiscale 93051590722, rappresentato dal Rettore prof. Salvatore Marzano, domiciliato per la carica presso la sede citata

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale (nel seguito denominata Direzione), con sede in via Castromediano n.123 - 70126 Bari - Codice Fiscale 80024770721, rappresentato dal Direttore Generale dr.ssa Lucrezia Stellacci, domiciliato per la carica presso la sede citata

PREMESSO

- Che la legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici del 28 marzo 2003, n.53 individua anche l'orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- Che, in particolare, l'art.2, comma 1, lettera i) della citata legge n.53/2003 prevede che gli istituti ricompresi nel secondo ciclo di istruzione, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- Che tra il Politecnico di Bari e la Direzione è già in corso una proficua collaborazione in diversi ambiti e per diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico pugliese e il Politecnico barese;

TENUTO CONTO

oltre che della citata legge n.53/2003, anche dei seguenti documenti e atti normativi:

- “raccomandazioni sulle politiche per l'orientamento” di cui alla nota del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.1341 del 19 aprile 1992;
- “documento varato nella riunione del “Tavolo quadrangolare” del 5 marzo 1997 con l'intervento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei delegati della CRUI, di rappresentanze nazionali degli studenti e dei Sindacati confederali dei lavoratori firmatari dell'accordo di Governo- parti sociali”;
- “Documento della commissione MURST- MPI” di cui all'art.4 della L. 168/89 sull'orientamento del 22-23/5/1997;
- legge 15 marzo 1997, n.59;
- legge n.196 del 24 giugno 1997, recante norme a sostegno dell'occupazione;
- “regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, adottato in data 21 luglio 1997;
- direttiva del M.P.I. n.487 del 6 agosto 1997;

- legge n.264 del 2 agosto 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- regolamento di organizzazione del MIUR (ora MPI) D.P.R. 11/08/2003, secondo cui l'Ufficio Scolastico Regionale cura l'attivazione delle politiche nazionali per gli studenti;
- D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999;
- Legge n.144 del 17 maggio 1999;
- D.M. n. 509 del 3 novembre 1999.



VISTO

Il progetto "ARIANNA" presentato dal Politecnico di Bari su avviso MIUR n. 2269/2005, relativo al Programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006, Asse III - Sviluppo del capitale umano di eccellenza Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell'istruzione e dell'alta formazione, Azione Orientamento

SI CONVENIE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. Le parti convengono la seguente definizione dell'orientamento, proposta dall'UNESCO (1970) e ripresa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), come base della loro attività *"orientare vuol dire mettere in grado l'individuo di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere pieno sviluppo della persona umana"*.
2. Partendo da questo concetto fondamentale, le parti convengono sulla necessità di ispirare la propria attività, nell'attuazione della presente convenzione, ai seguenti principi:
 - a. L'orientamento è sempre individualizzato;
 - b. L'orientamento si propone in modo efficace solo se lo studente è, si sente, protagonista dell'azione orientativa, all'interno di un percorso di auto-orientamento;
 - c. L'orientamento ha una finalità individuale e sociale.

Art. 3

1. Le parti concordano sulla opportunità che alla definizione dei piani operativi per le azioni, che abbiano come destinatari gli studenti e i docenti, partecipino le Scuole Secondarie di II grado che aderiranno alla presente convenzione secondo modalità da definirsi di comune intesa tra il Politecnico di Bari e l'ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4

1. In attuazione dei principi e degli intenti programmatici enunciati nell'articolo 2 della presente convenzione e di quanto previsto nelle Azioni del progetto Arianna, la Direzione e il Politecnico concordano di ritenere di immediato interesse un efficace raccordo tra le scuole secondarie superiori della Regione Puglia e il Politecnico di Bari, fermo restando l'impegno comune per la costituzione di un sistema stabile di relazioni fra queste e le altre Università della Regione stessa, nonché con gli altri soggetti interessati alla tematica dell'orientamento.
2. In particolare, la Direzione si impegna a diffondere e a promuovere l'adesione delle scuole secondarie superiori della Regione Puglia alla realizzazione del progetto Arianna, attraverso il sostegno:



- alla costituzione di gruppi di lavoro per la definizione dei programmi di cinque corsi di inserimento dedicati agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori che aiutino gli studenti a operare la scelta universitaria;
- alla organizzazione e realizzazione delle giornate di erogazione dei corsi di inserimento dedicate agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie superiori;
- alla organizzazione e realizzazione delle giornate di visita al Politecnico dedicato agli studenti che si dimostrino particolarmente interessati ad immatricolarsi ad un corso di laurea delle Facoltà di Architettura o Ingegneria;
- agli studenti interessati, anche fungendo da supporto per consentire loro di usufruire dei moduli didattici e delle informazioni reperibili sul sito web del Politecnico;
- alla elaborazione e somministrazione di questionari agli studenti coinvolti nel progetto Arianna;
- alla programmazione e coordinamento di *seminari di formazione* (anche in modalità e-learning), rivolti ai docenti delle Scuole Secondarie Superiori, che hanno l'obiettivo di dare una guida per poter orientare gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.

3. Il Politecnico si impegna:

- alla realizzazione di gruppi di lavoro per la programmazione e la ideazione dei corsi di inserimento, supportati dalla somministrazione di questionari rivolti agli studenti del IV e V anno;
- alla realizzazione dei seminari di formazione, supportati dalla somministrazione di questionari, rivolti ai docenti delle Scuole Secondarie Superiori, che hanno l'obiettivo di dare una guida per poter orientare gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori;
- a mettere a disposizione le risorse umane (docenti e personale tecnico-amministrativo) e strumentali (materiale informativo cartaceo e multimediale, etc.), eventualmente all'uopo progettati e realizzati, per il raggiungimento degli obiettivi citati.

Art. 5

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla naturale scadenza del Progetto "Arianna"- CUP J92E07000010005, fissata al 31 dicembre 2008, fatte salve eventuali modifiche o salvo disdetta di una delle parti che dovranno essere concordate. La disdetta avrà efficacia decorsi 90 giorni successivi al ricevimento di apposita lettera raccomandata, fatti salvi comunque gli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza della presente Convenzione.

Art. 6

1. Il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste dalla presente dalla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il medesimo personale, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati dalle parti, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle parti, individuati quali sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
3. Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente provenienza.

Art. 7

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ulteriore dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate dei diritti sanciti dall'art 7 del Decreto Legislativo 30/6/2005 n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.
2. Nel caso di ricorsi all'Autorità Giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari.

Art. 9

1. La presente convenzione, stipulata fra Enti Pubblici, non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B, del D.P.R. n.642/72 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/4/1986 n.131.


Bari, 11 settembre 2007

Per il Politecnico di Bari
IL RETTORE
Prof. Salvatore Marzano



S. Marzano

per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lucrezia Stellacci



Lucrezia Stellacci